

COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)



BANDO PUBBLICO
Per la concessione di contributi integrativi
per il pagamento dei canoni di locazione
Anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI:

- la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022, con cui sono state stanziati a favore della Regione Sardegna le risorse statali per il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
- la deliberazione di Giunta Regionale n. **29/19 del 22/09/2022** recante i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità **2022**;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. **167 del 14/10/2022**, immediatamente esecutiva, recante indirizzi in ordine alla predisposizione del bando in oggetto.

RENDE NOTO

Che, **entro il 18/11/2022** i cittadini residenti nel Comune di Terralba, in possesso dei requisiti sotto specificati potranno, presentare domanda volta ad ottenere i contributi integrativi di cui all'art. 11 della Legge 431/1998, per il pagamento dei canoni di locazione - per i mesi da Gennaio a Dicembre 2022.

REQUISITI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

<p><u>Requisiti di carattere economico che deve possedere il nucleo familiare del richiedente</u></p>	<p style="text-align: center;">FASCIA "A"</p> <p>ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (13.659,88), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.</p> <p style="text-align: center;">FASCIA "B"</p> <p>ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (14.573,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.</p> <p style="text-align: center;">FASCIA "COVID"</p> <p>ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. Per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art.1, comma 4 del DM del 13/07/2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022.</p>
--	--

<p><u>Requisiti che deve possedere il destinatario del contributo</u></p>	<p>a) Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure ancora cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché, in quest'ultimo caso, lo straniero sia in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di cui al D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, ed inoltre la residenza anagrafica nel comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. (Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno. Del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione -Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 06.08.2008, n. 133).</p> <p>b) Residenza anagrafica nel Comune di Terralba.</p> <p>c) Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Terralba e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva. <u>Il contratto di locazione dovrà essere regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro competente.</u></p> <p>La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.</p>
--	---

<p><u>PERSONE ESCLUSE DAL CONTRIBUTO</u></p>
<p>A. <i>I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89.</i></p> <p>B. <i>I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.</i></p> <p>C. <i>I casi in cui vi sia un rapporto di parentela o affinità entro il 2° grado o di matrimonio tra il locatore ed il locatario, salva l'ipotesi in cui questi ultimi siano legalmente separati.</i></p> <p>D. <i>I cittadini extracomunitari che non risiedano da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 06.08.2008, n. 133).</i></p> <p><i>In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.</i></p>

Determinazione della misura del contributo

L'ammontare massimo del contributo è dato dalla differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, ed il canone considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE del nucleo familiare = €. 10.000,00;
 - canone annuo effettivo = €. 3.600,00;
 - canone sopportabile = (10.000,00 x 14%) = €. 1.400,00.
 - Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.
- Quindi: ammontare massimo del contributo = (€. 3.600,00 - €. 1.400,00) = €. 2.200,00.

Il contributo annuo da assegnare non potrà comunque essere superiore:

- a) a euro **3.098,74**, se il nucleo familiare del richiedente ha un reddito ISEE non superiore alla soglia prevista per la fascia "A";
- b) a euro **2.320,00** se il nucleo familiare del richiedente ha un reddito ISEE non superiore alla soglia prevista per la fascia "B" e la fascia Covid;

Il contributo potrà essere incrementato fino ad un massimo del 25% qualora il nucleo familiare del richiedente versi in una o più delle seguenti situazioni di disagio:

Situazione di disagio del nucleo familiare	Incremento del
a) presenza nel nucleo familiare di ultra sessantacinquenni	15%
b) presenza di soggetti con handicap permanente o invalidità oltre il 67%	20%
c) nucleo familiare composto da un solo genitore, disoccupato, con uno o più figli minorenni o figli maggiorenni disoccupati.	25%
d) entrambi i coniugi (o l'unico coniuge) del nucleo familiare disoccupati	20%
e) presenza nel nucleo familiare di almeno tre figli maggiorenni disoccupati	20%
f) nucleo familiare composto da genitori (o unico genitore), di età superiore a 65 anni e da uno o più figli maggiorenni disoccupati.	20%
a) nuclei familiari numerosi, composti da almeno 6 o più persone	20%

Se sussistono più di una delle situazioni di disagio sopra indicate l'incremento non potrà essere, complessivamente, superiore al 25%. In ogni caso il contributo non potrà superare gli importi massimi previsti per le fasce "A" e "B", né essere superiore al canone annuo di locazione risultante dal contratto.

Relativamente al dispositivo della DGR n. 29/19 del 22/09/2022, inerente al divieto di cumulo parziale tra il contributo di cui trattasi e il reddito di cittadinanza, i Comuni dovranno erogare il contributo al netto della "quota affitto" del RDC. A tal proposito i beneficiari del contributo dovranno rendere una autocertificazione al momento della presentazione della domanda. Sarà compito del Comune richiedere formalmente all'INPS di conoscere la situazione dei richiedenti in merito al percepimento o meno di detta "quota affitto".

Il contributo regionale verrà erogato solo dopo l'effettivo accreditamento delle somme da parte della Regione Sardegna, che ammontano complessivamente ad € 158.181,57 per l'anno 2022.

Per ragioni di equità e parità di trattamento, l'importo spettante a ciascun beneficiario verrà proporzionalmente ridotto in base alla percentuale di finanziamento riconosciuta dalla Regione, integrato della somma di € 12.769,90 di cofinanziamento comunale (contributo assegnato all'Ente per l'anno 2022, ai sensi del D.L. 73/2021), nell'ipotesi in cui le risorse complessive non dovessero coprire per intero il fabbisogno economico rappresentato da questo Comune.

Il diritto al contributo decorre dal **1° gennaio 2022** o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla suddetta data.

Il contributo verrà erogato per i mesi da Gennaio a Dicembre 2022 e per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Modalità e termini di presentazione della domanda e dichiarazione sostitutiva

Per la richiesta del contributo gli interessati dovranno compilare l'apposito modello di domanda (e contestuale dichiarazione sostitutiva) predisposto dal Comune. Copia del presente bando e del modello di domanda potranno essere ritirati presso la sede del Comune, Piano terra Sala Consiliare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e, di pomeriggio, ogni martedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Copia del bando e del modello di domanda si potranno scaricare dal sito internet: www.comune.terralba.or.it, nella pagina dedicata al Fondo in argomento dove sono raccolte tutte le informazioni utili all'utenza e tutti gli atti relativi al procedimento: <https://www.comune.terralba.or.it/it/page/62398>.

La domanda dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, **entro il 18/11/2022**. Si richiama l'attenzione sulla perentorietà dei suddetti termini, per cui eventuali domande pervenute dopo il 18/11/2022 non verranno prese in considerazione.

La domanda potrà essere presentata via pec, esclusivamente alla pec del protocollo: protocollo.terralba@cert.legalmail.it oppure a mano, presso l'Ufficio Protocollo, al piano terra del Palazzo Comunale - dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e ogni martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Documentazione

I requisiti e le condizioni per la presentazione della richiesta di contributo sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in cui non è ammissibile l'autocertificazione. In particolare si richiede il certificato rilasciato dalla competente ASL attestante lo stato di inabilità e/o la percentuale di invalidità (qualora ne ricorra l'ipotesi), indicante la data di revisione qualora lo stato di inabilità non sia definitivo. Copia delle ricevute di versamento del canone di locazione, relative ai mesi da Gennaio a Dicembre 2022. **Si evidenzia che la ricevuta relativa al mese di dicembre 2022 dovrà essere presentata entro il 13/01/2023.**

Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto

L'elenco provvisorio degli aspiranti beneficiari verrà pubblicato il giorno **16/01/2023** ed esposto all'Albo pretorio del Comune fino al giorno **20/11/2022**.

Eventuali opposizioni o reclami dovranno essere presentati entro il **24/11/2022**, a mezzo istanza scritta, presso l'ufficio protocollo di questo Comune oppure via pec.

Esaurito l'esame delle opposizioni e reclami verrà predisposto l'elenco definitivo e pubblicato all'albo pretorio del Comune il giorno **26/11/2022**.

Controlli e sanzioni

Ai sensi della normativa vigente (DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159- Regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente -ISEE) l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa. E' nella facoltà dell'Ente demandare il suddetto adempimento alla Guardia di Finanza.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si potrà contattare l'ufficio di Staff e Direzione Amministrativa-Affari Generali e Gestione delle Risorse. Referenti:

Responsabile del Servizio Dr. Stefano Usai - tel. 0783/853038

Responsabile del Procedimento Luisanna Mereu - tel 0783/853025 -

mail: protocollo.terralba@cert.legalmail.it

Orario dell'ufficio di Staff e Direzione Amministrativa - Affari Generali e Gestione delle Risorse : dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - di pomeriggio il martedì dalle 16.00 alle 18.00.

Terralba, lì 18/11/2022

F:TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIREZIONE E AA.GG.
(Dott. Stefano Usai)